

## IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 222 del 14.04.2021 ad oggetto: "ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA A SEGUITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 EFFETTUATA CON DETERMINA N. 156 DEL 03/03/2021 - CIG MASTER 83024094A5 - CIG DERIVATO 8655713853"; imputato contabilmente, secondo il principio di competenza finanziaria potenziata, all'annualità 2021;

Considerato nel corso del 2022 sono pervenute le seguenti fatture, per un ammontare complessivo di euro 17.219,10, emesse a valere sull'affidamento di cui alla predetta determinazione dirigenziale, relative ai consumi dei mesi di ottobre 2021;

– fattura n. 004197639832 del 25/01/2022 di euro 17.219,10 utenza n. POD IT001E04816077 relativa a contatori a forfait in Comune di Busto Garolfo;

Rilevato che l'impegno di spesa in questione risulta incapiente, per il pagamento delle predette fatture, per un ammontare complessivo di euro 17.219,10;

Rilevato dal 1° ottobre 2021 sono stati applicati importanti aumenti tariffari di energia elettrica e gas, che solo in parte sono stati attenuati dagli interventi statali di cui alla Legge n. 130/2021, inerenti la riduzione dell'aliquota IVA al 5% sui consumi di gas del 4° trimestre 2021 e lo stanziamento di fondi per il contenimento dei rincari delle utenze di energia elettrica e gas del medesimo periodo;

Viste le seguenti pronunce della Corte dei Conti:

- deliberazione n. 441/2012 della Sezione Regionale di Controllo della Lombardia;
- deliberazione n. 339/2013 della Sezione Regionale di Controllo della Lombardia;
- deliberazione n. 82/2015 della Sezione Regionale di Controllo della Lombardia;
- deliberazione n. 33/2021 della Sezione Regionale di Controllo della Sardegna;

Considerato che in tali pronunce i Magistrati contabili chiariscono che, in riferimento ad un caso del tutto analogo a quello in argomento, le maggiori spese inerenti ad un impegno di spesa assunto con apposita determinazione, seppur in modo insufficiente rispetto alle spese sostenute in seguito alla ricezione delle fatture, non sono qualificabili come "debito fuori bilancio" bensì come "passività pregresse" o arretrate, ovvero spese per debiti per cui si è proceduto a regolare impegno (ai sensi dell'art. 183 del TUEL), ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura (mancanza o insufficienza dell'impegno contabile ai sensi dell'art. 191 del TUEL) e costituiscono pertanto debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all'esercizio di loro manifestazione e che, in tali casi, occorre osservare le ordinarie procedure di spesa ai sensi dell'art. 191 del TUEL,

accompagnate dalla eventuale variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste siano insufficienti;

Considerato che da tali pronunce si ricava inoltre che per tali maggiori spese non si può desumere, da un lato, che esse siano sorte in violazione delle regole del bilancio e, dall'altro, che sia necessaria la manifestazione di una loro ratifica da parte dell'organo consiliare;

Considerato altresì che, come chiarito dalla Corte dei Conti, nel caso delle spese a carattere continuativo, quali quelle relative alle utenze, la cui somma da pagare non sia determinata, ma solo genericamente determinabile a priori, l'impegno di spesa è necessariamente presunto; esso viene perciò determinato dall'amministrazione tramite un giudizio prognostico prudente e ponderato, secondo una regola di corretta gestione contabile e di buona amministrazione che poggia sui criteri della ragionevolezza e dell'attendibilità;

Considerato che la previsione degli aumenti tariffari del 4° trimestre 2021 era oggettivamente di difficile quantificazione, stante l'assenza di indicazioni chiare al riguardo e di precedenti cui fare riferimento;

Considerato oltretutto che l'impegno di spesa in questione è stato incrementato con determinazione n. 679 del 06.12.2021 al fine di tenere conto degli annunciati rincari e ciononostante lo stesso risulta incapiente;

Rilevato che l'ente è in esercizio provvisorio non avendo ancora approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e stante la proroga al 31 marzo 2022 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali, disposta dal Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 dell'11.01.2022 con la quale si è provveduto ad approvare il PEG per la gestione dell'esercizio provvisorio 2022;

Ritenuto la maggiore spesa oggetto del presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 5 dell'art. 163 del TUEL in quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e pertanto non soggetta al limite dei dodicesimi impegnabile mensilmente durante l'esercizio provvisorio come imposto dalla predetta;

Verificata la regolarità contributiva (DURC) del fornitore ENEL ENERGIA SPA Prot. INPS 29635623 DEL 31.01.2022 con scadenza 31.05.2022;

Rilevato che il codice identificativo di gara (CIG) del presente atto è CIG MASTER 83024094A5 - CIG DERIVATO 8655713853;

VISTI:

– il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

– il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 24.12.2021 che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio 2022 al 31.03.2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 dell'11.01.2022 con la quale si è provveduto ad approvare il PEG per la gestione dell'esercizio provvisorio 2022;

### **DETERMINA**

1) di integrare, per le motivazioni in premessa, la spesa impegnata con la determinazione dirigenziale n. 222 del 14.04.2021 e n. 679 del 06.12.2021 relative ai consumi di energia elettrica sugli impianti di illuminazione pubblica a favore di ENEL ENERGIA SPA, per la somma complessiva di euro 17.219,10, in riferimento alla fattura richiamata in premessa, pervenuta nel corso del corrente esercizio, relative ai consumi del mese di ottobre 2021, che non trova capienza nel richiamato impegno di spesa n. 222/2021 e n. 679/2021, impegnando la spesa con imputazione della spesa al seguente capitolo dell'annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità:

Codice bilancio	Capitolo	Denominazione	Impegno	Importo
U.1.03.02.05.004				
	8238/232	Energia Elettrica		17.219,10

2) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio.

3) di evidenziare che il presente atto ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;

4) di liquidare e pagare la suddetta spesa nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto comunale, nonché dal Regolamento di contabilità;

5) di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

6) di fare espressamente presente che la determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

## LIQUIDA

La somma complessiva di €. **17.219,10** al cap. 8238/232 Missione 10 Programma 5 Titolo 1 Cod. U.1.03.02.05.004 del Bilancio di previsione dell'esercizio anno 2021, quale somma per la fornitura di energia elettrica a forfait, su impianti di illuminazione pubblica in Comune di Busto Garolfo a fronte della fattura n. 004197639832 del 25.01.2022, con scadenza 01.03.2022 a favore di Enel Energia SpA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Arch. Giuseppe Sanguedolce